



# Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO  
MARITTIMO E DEI PORTI DEL SOPPRESSO  
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Roma, 10 SET 1998

A DIREZIONI MARITTIME

## LORO SEDI

Divisione XVII Sez.

Prot. n. **5181908** Allegati: ...uno  
A2.16

OGGETTO: Legge 4 dicembre 1993, n. 494 di conversione con modificazioni, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400 concernente "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime" – Deliberazione n. 25/96 della Corte dei conti – **Aggiornamenti annuali – Definitività canoni fino al 31.12.1998 – .**

## LETTERA CIRCOLARE

Serie I

**Titolo: Demanio Marittimo**

CAPITANERIE DI PORTO

## LORO SEDI

AUTORITA' PORTUALI

## LORO SEDI

## **PRESIDENTI DELLE REGIONI**

LIGURIA – TOSCANA – LAZIO –  
CAMPANIA – BASILICATA –  
CALABRIA – PUGLIA – MOLISE –  
ABRUZZO – MARCHE – VENETO  
– EMILIA ROMAGNA – FRIULI  
VENEZIA-GIULIA - SARDEGNA

e, per conoscenza:

COMANDO GENERALE DEL  
CORPO DELLE CAPITANERIE DI  
PORTO

## SEDE

PRESIDENTE DELLA REGIONE  
SICILIANA

A seguito della circolare n. 73 – Prot. n. 5181770 – del 28 agosto 1998 concernente l'argomento sopra indicato, si trasmette copia della deliberazione n. 25/96 – emessa dalla Sezione di controllo della Corte dei conti nell'adunanza del 2.11.1995 – non allegata alla circolare in riferimento.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Geom. Claudio CARDAIO

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to CILIBERTI

REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei conti

In

Sezione del controllo

I Collegio

nell'adunanza del 2 novembre 1995

\*\*\*

Visto il decreto adottato dal Direttore generale del demanio marittimo e portuale del Ministero dei trasporti e della navigazione in data 23 marzo 1995, protocollato alla Corte dei conti in data 28 aprile 1995, n. 135, recante l'applicazione del 1° e del 2° aggiornamento del canone relativo alla concessione demaniale assentita a Silvestri Pierluigi con atto del 17 maggio 1990, ed approvata con decreto ministeriale del 24 ottobre 1990;

visto il rilievo istruttorio dell'Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dei trasporti e della navigazione in data 29 maggio 1995, n. 51/II NAV;

vista la risposta dell'Amministrazione a detto rilievo, pervenuta all'Ufficio di controllo il 27 luglio 1995;

vista la richiesta del Consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero dei trasporti e della navigazione di deferimento degli atti alla Sezione del controllo, trasmessa al Presidente della Corte dei conti con nota n. 2215 del 10 ottobre 1995;

vista l'ordinanza del Presidente della Corte dei conti in data 24 ottobre 1995 con la quale il I Collegio della Sezione del controllo è stato convocato per il giorno 2 novembre 1995 per l'esame e la pronuncia sul visto e la conseguente registrazione del decreto su detto;

vista la nota della Segreteria della Sezione del controllo n. 1437/95 del 25 ottobre 1995 con la quale la predetta ordinanza presidenziale – Gabinetto e Direzione generale del demanio marittimo e portuale e al Ministero del tesoro – Gabinetto e Ragioneria generale della Stato I.G.F.;

visto l'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161;

uditi nell'adunanza odierna il relatore consigliere dott. Giovanni Rossi ed il rappresentante dell'Amministrazione.

Ritenuto in

FATTO

Si premette che con l'originario atto di concessione demaniale in data 17 maggio 1990, approvato con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1990, veniva consentito a Silvestri Pierluigi di mantenere una piscina in cemento armato situata nello stabilimento Raffaelli del comune di Forte dei Marmi, verso la corresponsione di un canone annuo di lit. 786.700, da aggiornare, con scadenza triennale, a far data dall'1 novembre 1990; che in sede di registrazione del citato decreto il soppresso Ufficio di controllo atti Ministero marina mercantile, con contestuale nota di avvertenza n. 1 del 9 dicembre 1994, rappresentava l'esigenza che il "canone fissato con l'atto concessorio fosse rideterminato, a decorrere dal 1° gennaio 1994, secondo le modalità stabilite dall'art. 03 della legge 4 dicembre 1993, n. 494 e – nelle more dell'emanazione del decreto di cui allo stesso articolo – aggiornato ai sensi del successivo art. 04, secondo comma, della legge in questione –".

Se nonché, con il decreto dirigenziale del 23 marzo 1995, all'esame della Sezione, la direzione generale del demanio marittimo e portuale ha provveduto al primo ed al secondo aggiornamento triennale di detto canone demaniale, rispettivamente per il periodo 1° novembre 1990 – 31 ottobre 1993 e 1° novembre 1993 – 15 maggio 1996, data quest'ultima di scadenza della concessione, limitandosi ad applicare le clausole contenute nell'atto di concessione. Ha conseguentemente, ignorato le innovazioni normative recate dalla legge n. 494/1993, nonché l'indirizzo interpretativo enunciato dalla Corte dei conti con nota di avvertenza sopra citata.

Conta istruttoria del 29 maggio 1995, n. 51/II NAV, l'Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dei trasporti e della navigazione ha eccepito all'Amministrazione tale omissione, richiedendo conseguentemente i chiarimenti del caso, anche in relazione alla complessità della normativa succedutasi nel tempo.

L'Amministrazione, conta del 14 luglio 1995, prot. n. 5171996, pervenuta all'Ufficio di controllo il 27 luglio 1995, - previa esposizione dello "excursus" cronologico delle leggi in tema di fissazione della misura dei canoni demaniali e dei relativi criteri applicativi, contro deduceva osservando che gli artt. 03, 04 e 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 494 trovano applicazione limitatamente ai nuovi rapporti concessori ovvero per le rinnovazioni di rapporti scaduti; ciò in ossequio al principio del "tempus regit actum" e tenuto conto che le previsioni dei citati articoli introducono nuovi criteri per la determinazione dei canoni.

L'Ufficio di controllo, non condividendo le argomentazioni prospettate dall'Amministrazione, ha rassegnato gli atti al Presidente della Corte dei conti per il successivo deferimento della questione alla competente Sezione del controllo, con motivata relazione, incentrata essenzialmente sul profilo dell'applicazione generalizzata della legge n. 494/1993, in particolare degli artt. 03, 04 e 1 sia ai rapporti concessori di nuova formazione che ai rapporti concessori in corso di validità, quale è quello in esame.

Il Presidente della Corte dei conti, investito della questione, con ordinanza ha convocato la Sezione del controllo per l'adunanza odierna, ai fini dell'esame e della pronuncia sul visto e conseguente registrazione del provvedimento di cui in premessa.

Nel corso dell'adunanza odierna il rappresentate dell'Amministrazione ha illustrato e ribadito le argomentazioni formulate in sede di replica al rilievo dell'Ufficio di controllo. Ha ulteriormente rappresentato che, in punto di fatto, l'applicazione della novella legislativa ai rapporti concessori pregressi, potrebbe attivare un notevole contenzioso innanzi al giudice amministrativo dall'esito incerto e con la probabile sospensiva dei provvedimenti impugnati e conseguente paralisi dell'area della percezione dai relativi nuovi e maggiori canoni.

Ha, inoltre, evidenziato che provvedimenti di analogo contenuto sono stati adottati d'intesa con il Ministero delle finanze e non hanno subito censure da parte dello Ispettorato di Finanza del Ministero del tesoro.

Considerato in

## DIRITTO

La sezione è chiamata a pronunciarsi sulla ammissibilità al visto del provvedimento di aggiornamento del canone meglio descritto in narrativa.

In via pregiudiziale la Sezione ritiene che il provvedimento di che trattasi rientri nella tipologia di atti di cui all'art. 3, comma 1, lett. f), (provvedimenti di disposizione del demanio) e lettera g (contratti attivi di qualunque importo), della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e che, pertanto, sussiste la propria competenza a deliberare.

Nel merito la Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla applicabilità della normativa introdotta con la legge n. 494/93 anche ai rapporti concessori già perfezionati alla data di entrata in vigore della legge medesima, ovvero, come sostenuto dall'Amministrazione, se tale normativa concerna soltanto i rapporti concessori perfezionati o rinnovati successivamente a tale data.

Ad avviso del collegio non può essere in dubbio che con la legge n. 494/93 il legislatore abbia voluto introdurre ordine, tra gli altri, nel settore delle concessioni aventi finalità turistico – ricreative, con la previsione, in tema di determinazione della misura del canone e suo aggiornamento, di una nuova organica disciplina, secondo criteri di razionalità e di coerenza con gli interessi dell'erario, nonché di uniformità dei “regimi contributivi”.

Tale convincimento trova conforto oltre che dall'esame dei lavori parlamentari (disegno di legge n. 3198 e n. 3198-A Camera dei deputati XI Legislatura ecc. ecc.) anche dagli elementi letterali della norma nel contesto di una ricostruzione logica e storico – sistematica dell'istituto.

Infatti, “l’excursus” cronologico della normativa in materia recata dalle leggi 21 dicembre 1961, n. 1501; 1° dicembre 1982, n. 692; 5 maggio 1989, n. 160 evidenzia la frammentarietà della disciplina che nel tempo si è andata stratificando, determinando situazioni di disparità di trattamento e di inammissibili privilegi oltre che incertezza nella misura di acquisizione delle entrate a favore dell’erario.

Sicché, il Parlamento, in sede di conversione in legge del decreto 5 ottobre 1993 n. 400 (art.1) – avente portata limitata alla disciplina delle pregresse situazioni pendenti del 1990 (art.1), per effetto di pronuncia del giudice amministrativo (sentenza III Sezione TAR Lazio n. 1456/92 del 12 giugno 1992 pubblicata il 5 novembre 1992) con la quale era stato annullato il regolamento di attuazione dell’art. 12, comma 6, della legge 26 giugno 1990, n. 165 (disposizione, quest’ultima, abrogata espressamente con l’art. 10 della legge n. 494/93) anziché seguire la logica delle soluzioni provvisorie, ha ridisciplinato in modo organico e generalizzato l’intero settore di siffatte concessioni demaniali marittime. In tale logica con art. 03 sono stati ridefiniti criteri direttivi, competenze e momenti procedurali, attinenti la “determinazione, (rectius, la qualificazione dei noni); con l’art. 04, è stata introdotta la regola dell’automatismo della revisione annuale dei canoni, mediante ricorso all’indice ISTAT.

In vero il richiamato art. 03, se interpretato nel senso voluto dall’Amministrazione, verrebbe a determinare due “regimi contributivi”, uno riguardante le concessioni antecedenti la data 1° gennaio 1994 ed un altro quelle successivamente assentite o rinnovate così creandosi, nell’ambito della stessa categoria di concessionari, una rendita diversificata con ciò alterando l’equilibrio di mercato.

La illogicità di tale indirizzo rafforza il convincimento della Sezione secondo cui la legge n. 494/93 ha determinato il sorgere di un nuovo regime per la misura di tutti indistintamente i canoni annui – con effetto 1° gennaio 1994 – indipendentemente dalla data di origine del rapporto concessorio e, di conseguenza, la fine dei diversificati regimi transitori disciplinati sino al 1989 con le leggi 1° dicembre 1981, n. 692/ art. 9) e 5 maggio 1989 n. 160 e, per le concessioni aventi decorrenza dal 1990 al 1993, dall’art. 1 della medesima legge n. 494/93; in tale contesto, va, altresì, menzionato il decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito in legge 26 giugno 1990 n. 165 (il cui art. 12 comma sesto, unitamente ad ogni altra norma in contrasto od incompatibile, sono stati espressamente abrogati dall’art. 10 della ripetuta legge n. 494/93).

Alla luce di quanto sopra esposto, la Sezione ritiene che il provvedimento in questione sia illegittimo in quanto non ha trovato applicazione la legge 4 dicembre 1993, n. 494 di conversione del decreto legge

5 ottobre 1993, n. 400, ed in particolare l'art. 1 per il periodo 1990-1993 e gli artt. Per il successivo periodo decorrente dal 1° gennaio 1994.

P.Q.M.

La Sezione ricusa il visto e la conseguente registrazione del decreto in epigrafe.

**IL PRESIDENTE**

IL RELATORE